

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nata il [OMISSIS] a [OMISSIS] (cod. fisc. [OMISSIS]) del Foro di Venezia, difesa dall'avv. [OMISSIS], avverso la decisione in data 27.11.2023, emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto con la quale è stata irrogata la sanzione della radiazione;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, regolarmente citato, sono presenti gli Avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Intesa la ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, in subordine la sanzione della censura.
L'Avv. [OMISSIS], per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, concluso chiedendo il rigetto del ricorso

FATTO

Nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] sono stati presentati 5 diversi esposti e il CDD di Venezia con delibera in data 21.6.2023 ha formulato la seguente incolpazione, derivante da 5 distinti procedimenti riuniti:

- “a) Proc. n. 584/2018 R.R. - violazione dell'art. 27 comma 6 per non aver fornito, pur richieste, al cliente informazioni sullo stato di un contenzioso al TAR e di una procedura di divorzio, nonché per non aver informato il cliente dell'esito negativo del ricorso al TAR, lasciando scadere i termini per una eventuale impugnazione. In Venezia, fino al marzo 2018*
- b) Proc. n. 476/2020 R.R. - violazione dell'art. 19, per aver mancato di lealtà e correttezza nei confronti dell'Avv. [AAA], violazione dell'art. 45 co. 1, per non aver comunicato la sostituzione in occasione dell'udienza del 23.09.2020, violazione dell'art. 46 c. 4 per non aver sollecitato la parte al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio, pur essendosi impegnata a farlo. In Venezia tra il 27.11.2017 e il 22.10.2020.*
- c) Proc. n. 270 1-2/2021 R.R. - violazione dell'art. 27 c. 6, e 33 c. 1 per non aver fornito ai clienti informazioni sullo stato delle pratiche di cui era stata incaricata, e ancora per non aver fornito informazioni al nuovo legale dei clienti, al quale non restituiva carte e documentazione, pur avendolo promesso, e rendendosi irreperibile. In Venezia, tra il 20 agosto 2020 e il 19.11.2020.*
- d) Proc. n. 33/2022 R.R. - violazione dell'art. 27 c. 6, e 33 c. 1 per non aver restituito ai clienti, che ne facevano richiesta, la documentazione inerente le pratiche ricevute, pur essendo a conoscenza di revoca del mandato e di nomina di un nuovo legale. In Venezia dall'8 novembre 2021.*
- e) Proc. n. 778/2018 R.R. - violazione dell'art. 9 comma 1 e 2, per aver avuto un comportamento, nella creazione di un documento falso, privo di dignità e decoro, e per aver recato danno all'immagine della professione forense, nonché violazione dell'art. 27 comma 6 per aver fornito false informazioni ai clienti, confezionando un atto di transazione falso e spacciandolo come vero, ed infine violazione dell'art. 50 comma 1, per aver confezionato un documento falso, spacciandolo per vero. In Venezia da ottobre 2018.”*

Apertosi il procedimento l'incolpata si è presentata personalmente senza nomina di difensore all'audizione davanti al Consigliere Istruttore in data 19 maggio 2023 e ha preso atto dell'avvenuta riunione dei 5 procedimenti, relativi ai 5 diversi esposti.

L'avv. [RICORRENTE] in tale circostanza ha dichiarato che nel periodo 2018-2022 ha sofferto di gravi difficoltà psicologiche, dalle quali sta uscendo con fatica tramite l'aiuto di un medico specialista, che si sono riflettute anche sotto il profilo professionale rendendola incapace di affrontare concretamente i temi che le venivano affidati.

Per ogni singolo capo di imputazione l'incolpata dava giustificazioni generiche, riferendosi a vuoti di memoria o a disguidi con i vari difensori a lei subentrati nel prosieguo dei procedimenti inizialmente a lei affidati.

Veniva poi fissata udienza alla data del 25 settembre 2023, alle ore 12.30 alla quale l'incolpata non si presentava avendo fatto pervenire in data 23 settembre 2023 alle ore 15.27 a mezzo pec un certificato medico attestante prognosi di cinque giorni con richiesta di rinvio. Tale richiesta non veniva accolta considerando che il certificato medico non attestava l'impedimento assoluto idoneo ad integrare il legittimo impedimento.

Alla successiva udienza del 27.11.2023 la incolpata non si presentava pur essendo stata debitamente avvisata e all'esito delle prove testimoniali assunte il CDD Veneto emetteva la decisione con la quale ritenuta la responsabilità dell'incolpata per gli addebiti di cui ai capi a), b) e e) irrogava la sanzione della radiazione.

Il CDD premette che l'incolpata non si è mai presentata né ha depositato memorie in sede dibattimentale.

Quanto al capo a) il CDD ritiene integrata la violazione dell'art. 27 comma 6 del CDF in quanto raggiunta la prova che l'esponente signor [BBB] dopo aver affidato all'avv. [RICORRENTE] un ricorso al Tar non avesse più ricevuto, informazioni circa l'esito del giudizio, nonostante le richieste formulate, salvo poi personalmente verificare che era stata emessa una sentenza sfavorevole non più suscettibile di gravame. In sede dibattimentale l'esponente documentava che in realtà si trattava non di un ricorso al Tar ma dell'impugnazione davanti alla Corte di Appello di Venezia di una sentenza del Tribunale di Padova.

Aggiungeva anche che aveva in corso con l'avv. [RICORRENTE] una causa di divorzio nella quale non aveva avuto alcuna notizia.

Quanto al capo b) riferisce il CDD che quanto denunciato dall'avv. [AAA] e dalla stessa confermato nel corso del procedimento disciplinare risultava fondato.

L'avv. [AAA] era stata nominata difensore d'ufficio di due indagati e aveva ricevuto informazione dall'avv. [RICORRENTE] di essere lei la legale di fiducia degli stessi.

In realtà all'udienza fissata risultava ancora l'avv. [AAA] come difensore d'ufficio e in quella circostanza l'avv. [RICORRENTE] depositava la nomina di un solo assistito.

L'avv. [AAA] agiva pertanto quale difensore dell'altro assistito e solo alla successiva udienza fissata per testi l'avv. [RICORRENTE] presentava la nomina anche per l'altro interessato, senza di ciò preavvisare la Collega.

Inoltre, l'avv. [RICORRENTE] riferiva all'avv. [AAA] che si sarebbe fatta parte diligente per il pagamento delle competenze quale difensore d'ufficio ma ciò non avveniva se non dopo formalizzazione delle richieste anche di pignoramento della parte assistita d'ufficio.

Il CDD concludeva quindi per l'affermazione di responsabilità dell'incolpata per quanto riguarda la violazione contestata.

Quanto al capo e) nel corso del procedimento l'esponente [CCC] confermava i fatti illustrati nella segnalazione di data 17.4.2018 nel quale denunciava di aver affidato all'avv. [RICORRENTE] una richiesta per risarcimento danni nei confronti di una casa di riposto ove era deceduto per morte violenta - omicidio - un parente.

L'avv. [RICORRENTE], intervenuta succedendo ad un precedente difensore, aveva documentato al cliente l'avvenuta sottoscrizione di un atto di transazione con la casa di riposo nel quale veniva riconosciuto a favore dei familiari della vittima il pagamento della somma di € 150.000,00 entro un certo termine.

Decorso tale periodo di tempo e non avendo ricevuto notizie né tanto meno la somma, il [CCC] si rivolgeva direttamente al direttore della casa di riposo, scoprendo che nessuna transazione era stata concordata, tantomeno sottoscritta, e che quindi il documento esibito dall'avv. [RICORRENTE] fosse assolutamente falso.

Pertanto, gli interessati non potevano a quel punto procedere con una nuova azione in quanto era maturata la prescrizione del diritto.

L'esponente ha prodotto altresì copia di un assegno di € 1.000,00 "versato" all'avv. [RICORRENTE] quale compenso, per il quale non aveva mai ricevuto alcuna fattura. Sul punto il CDD precisa che non vi è copia del retro dell'assegno per verificare l'effettivo incasso, ma in ogni caso quanto denunciato è stato accertato.

Il CDD riconosceva quindi la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per i fatti di cui al capo e) e violazione quindi dei doveri di dignità e decoro di cui all'art. 9 commi 1 e 2 CDF, dell'art. 27 comma 6 per le false informazioni al cliente e dell'art. 50 comma 1 per il confezionamento di un atto di transazione falso spacciandolo come vero. Tutti illeciti omissivi con effetti permanenti.

Il CDD proscioglieva invece l'incolpata per il capo c) e capo d) in quanto la mancata presentazione in dibattimento degli esponenti non consentiva l'acquisizione di prova certa delle violazioni contestate.

Il CDD considerando quindi pienamente provate le incolpazioni di cui ai capi a), b) e e), rilevava che l'assenza di difese dell'incolpata non consentisse valutazioni diverse rispetto alla determinazione della sanzione massima della radiazione.

A tale conclusione il CDD è pervenuto considerando la molteplicità e gravità dei comportamenti tenuti dall'incolpata, e la presenza di molti provvedimenti disciplinari già a carico della stessa fra cui svariate censure e alcune sospensioni di cui una per 6 mesi

divenuta irrevocabile, circostanze che denotano un abituale esercizio della professione in totale contrasto con i principi deontologici.

Il CDD nel motivare la sanzione irrogata ha escluso poi espressamente la sussistenza di attenuanti in quanto nel procedimento non vi è stata da parte dell'avv. [RICORRENTE] collaborazione o ammissione dei fatti o ravvedimento, nè vi è stato alcun risarcimento del danno.

Il CDD rileva, inoltre, l'assenza di documentazione a sostegno dei fatti riferiti alla vita professionale o personale che avrebbero potuto essere tenuti in considerazione ma di cui l'incolpata ha solo riferito in sede di audizione avanti il consigliere istruttore

In base a ciò per giungere alla determinazione della sanzione il CDD ha considerato la violazione più grave quella riferita al capo e) di incolpazione per la predisposizione dell'atto transattivo falso, potenzialmente rilevante anche ai fini penali con conseguente aggravio della sanzione edittale dell'art. 50 CDF (sospensione da 1 a 3 anni) applicando quella massima della radiazione.

Avverso la decisione insorge l'avv. [RICORRENTE], con il patrocinio dell'avv. [OMISSIS], chiedendone l'annullamento.

Con memoria in data 10.6.2024 si è costituito il COA di Venezia chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione irrogata.

Il ricorso dell'incolpata si articola in tre motivi, con una premessa.

In premessa, la difesa dell'incolpata espone che la stessa – come riferito al consigliere istruttore nell'audizione del 19 maggio 2023 – aveva sofferto dal 2018 di una grave forma di depressione, oggi rientrata a seguito di cure psichiatriche, che le aveva procurato *“molta difficoltà nel difendersi anche dal più piccolo o generico rilievo mosso nei suoi confronti”*.

Con il primo motivo di ricorso l'avv. [RICORRENTE] lamenta violazione del diritto di difesa per violazione dell'articolo 420-ter c.p.p. in quanto il CDD avrebbe erroneamente considerato l'impedimento opposto dall'incolpata in relazione alla prima adunanza del 25.9.2023 – cistite emorragica, corredata da certificazione medica – come non assoluto, procedendo quindi in assenza e comunicando solo all'adunanza il rigetto dell'istanza di rinvio.

Nella propria memoria, il COA sostiene invece la legittimità della decisione del CDD *in parte qua*, dando peraltro conto – più estesamente – delle argomentazioni utilizzate dal CDD all'adunanza del 25.9.2023 e, in particolare:

- a) del fatto che la certificazione medica non indicasse i sintomi asseritamente impeditivi della partecipazione;
- b) della vicinanza del domicilio dell'incolpata alla sede del CDD;
- c) del fatto che alla data dell'adunanza fossero già trascorsi tre dei cinque giorni di riposo prescritti dal medico.

Con il secondo motivo di ricorso l'incolpata si difende nel merito della vicenda di cui al capo a) e osserva, in particolare, che già nel corso dell'escussione dell'esponente [BBB] sarebbero state riscontrate gravi incongruenze nella narrazione dei fatti addebitati, con particolare riguardo alla confusione tra giudizio di separazione e divorzio e un presunto giudizio incardinato dinanzi al TAR. Si sostiene poi che, contrariamente a quanto affermato dall'esponente, l'avv. [RICORRENTE] avrebbe tempestivamente comunicato al [BBB] – a mezzo pec – la sentenza di separazione e che il [BBB] avrebbe affermato, sempre in sede di escussione, di non aver voluto appellare la sentenza per sfiducia nella giustizia.

Nella propria memoria, il COA di Venezia osserva che – al contrario di quanto riportato nel ricorso – l'esponente [BBB] ha chiarito che i giudizi in cui era assistito dall'avv. [RICORRENTE] erano due (separazione/divorzio e impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia di una sentenza del Tribunale di Padova, cui erroneamente si era riferito in termini di ricorso al TAR) e che risulta provato che:

1) non vi è stata risposta alcuna alle richieste di informazioni rivolte dal [BBB] all'avv. [RICORRENTE];

2) che la sentenza che l'avv. [RICORRENTE] non ha comunicato né impugnato non è quella relativa al divorzio bensì quella della Corte d'Appello di Venezia.

Sempre nel primo motivo di ricorso, ma con trattazione autonoma, l'incolpata si difende anche nel merito degli addebiti di cui al capo b) laddove si contesta all'avv. [RICORRENTE] di aver comunicato all'avv. [AAA], prima della prima udienza, di essere stata nominata difensore di fiducia dei sig. [DDD] e [EEE] ma di aver depositato la nomina soltanto per una delle parti. con conseguente attività difensiva dell'avv. [AAA], nominata d'ufficio che si presentava anche all'udienza successiva ove, senza avviso la ricorrente depositava la seconda nomina, comunicando alla collega che si sarebbe fatta parte diligente per la corresponsione del compenso dovuto. Successivamente, dopo l'invio della nota avrebbe promesso di farle un bonifico, fatto mai avvenuto, ottenendo la collega il pagamento di quanto dovuto solo a seguito di azione esecutiva.

Nel ricorso la difesa afferma invece che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe comunicato alla collega già alla prima udienza l'intenzione del secondo imputato di nominarla difensore fiduciario e che la nomina sarebbe avvenuta però nell'imminenza della seconda udienza ritenendo pertanto di aver assunto un comportamento improntato a correttezza.

Quanto al compenso non corrisposto, la difesa osserva che lo stesso avesse carattere di esosità e che l'assistito versava in condizioni di difficoltà economica in quanto soggetto a pignoramenti e sfratto esecutivo.

La difesa ritiene in ogni caso che – non trattandosi di nomina sostitutiva, co-difesa. né domiciliatazione – l'avv. [RICORRENTE] non avesse alcun dovere di versare il compenso alla collega ma solo di sollecitare il cliente ad adempiere.

Su tale profilo della vicenda disciplinare, il COA, con la memoria di costituzione, a conferma della correttezza del provvedimento disciplinare irrogato, ribadisce la rilevanza deontologica del comportamento dell'Avv. [RICORRENTE] che- depositando le nomine nell'immediatezza dell'udienza – ha messo la collega nella condizione di dover comparire per entrambe le parti (essendo stata destinataria delle relative notifiche). A causa del comportamento non corretto dell'avv. [RICORRENTE], l'avv. [AAA] ha svolto legittimamente attività difensiva anche in favore del Sig. [DDD] che tuttavia confidava esclusivamente nell'attività dell'avv. [RICORRENTE], e che pertanto si è opposto al pagamento dei compensi al difensore d'ufficio.

Pertanto, ritiene il COA che – nel caso di specie – non rilevi solo l'articolo 45 CDF (obbligo di attivarsi presso il cliente per il pagamento delle somme dovute al difensore d'ufficio).

Con riferimento al capo di incolpazione sub e), la ricorrente fornisce una diversa ricostruzione dei fatti adducendo – in particolare – che l'avv. [RICORRENTE] non è mai stata difensore del sig. Ettore [CCC] e che pertanto la scrittura privata falsa non è riconducibile all'incolpata.

Riferisce in particolare che nell'esposto il signor [CCC] avesse specificato che il soggetto interessato fosse suo padre, [CCC], nel frattempo deceduto, in qualità di fratello del defunto [CCC] morto nel 2010 cadendo mentre era ricoverato in una RSA.

L'esponente chiarisce poi che dal momento del fatto sino al 2016 la pratica a favore del signor [CCC] era stata curata dall'avv. [OMISSIS], anch'essa poi deceduta nel 2016.

Secondo la difesa l'esponente ha dichiarato che la pratica sarebbe stata "vista" dall'avv. [RICORRENTE], che avrebbe poi redatto la scrittura privata falsa.

La difesa fa notare che il procedimento penale nei confronti dei responsabili della RSA non ha avuto alcun esito per assenza di responsabilità e che anche a livello civilistico non vi era stato alcun riconoscimento a favore degli eredi.

In ogni caso sul punto conclude la difesa negando che il documento falso sia stato redatto dalla incolpata.

La memoria del COA ritiene invece del tutto provati gli addebiti, anche alla luce della documentazione prodotta dall'esponente e stigmatizza la totale assenza di difese – nel merito – sul punto da parte dell'incolpata.

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa dell'avv. [RICORRENTE] lamenta il carattere eccessivo e sproporzionato della sanzione irrogata. Ritiene, in particolare, che le condotte addebitate non attingano un grado di gravità né una evidenza esterna tale da giustificare la sanzione massima.

La motivazione della decisione sul punto è molto estesa.

Nella propria memoria, il COA di Venezia aderisce all'iter argomentativo del CDD e osserva che il collegio avrebbe potuto ulteriormente valorizzare – in termini negativi – il

comportamento processuale dell'incolpata, caratterizzato da continue istanze di rinvio per legittimo impedimento e dalla deliberata mancata partecipazione all'adunanza del 27.11.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le argomentazioni svolte dalla difesa dell'incolpata in sede di ricorso ed anche di udienza, non appaiono meritevoli di accoglimento per quanto riguarda la sussistenza degli illeciti contestati, e non sono sufficienti a considerare inadeguata o erronea la ricostruzione dei fatti operata dal CDD.

Occorre preliminarmente valutare la fondatezza della censura relativa alla presunta violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del rinvio dell'udienza del 25.9.2023 in base ad una certificazione medica nella quale veniva documentata una patologia a carico dell'incolpata ed esattamente una cistite emorragica in fase acuta, con prognosi di giorni 5 di riposo.

Il CDD ha ritenuto che tale certificazione non documentasse un impedimento assoluto idoneo ad integrare il legittimo impedimento a comparire, richiamando i principi di cui alla pronuncia della Suprema Corte – Sezioni Unite n. 34477/2020 in relazione all'art. 420 ter c.p.p. e della sentenza n. 32/2023 del CNF.

Tale conclusione appare condivisibile, dato che per giurisprudenza unanime e consolidata anche di questo Consiglio, al fine di poter considerare ammissibile un differimento quale quello richiesto nella circostanza dall'incolpata, è necessario che venga certificata non una semplice difficoltà nel comparire all'udienza, bensì un effettivo impedimento assoluto.

Circostanza che non ricorre nel caso di specie.

L'eccezione di nullità della decisione impugnata avanzata per questi motivi dalla difesa non appare accoglibile.

Nel merito, la ricostruzione in fatto formulata dal CDD sui capi di incolpazione a), b) ed e), appare esente da critiche.

Pienamente provato appare l'episodio di cui al capo a) del capo di incolpazione, dato che l'incolpata non ha in alcun modo utilmente eccepito alle accuse avanzate dall'esponente, né appare rilevante l'errore in cui è incorso l'esponente che ha confuso un ricorso al TAR con altro tipo di procedimento, circostanza su cui si sofferma la difesa per porre in dubbio l'attendibilità e la veridicità di quanto affermato dall'esponente.

Neppure l'incolpata ha dato alcuna prova di avere in realtà ottemperato al dovere di informazione cui era certamente tenuta ai sensi dell'art. 27 comma 6.

Quanto al capo b) di incolpazione appare provata la contestazione avanzata dall'avv. [AAA], risultata difensore di ufficio di due imputati, alla quale l'incolpata non ha tempestivamente comunicato l'intenzione dei due interessati di conferire all'avv. [RICORRENTE] nomina fiduciaria, costringendo così l'avv. [AAA] a svolgere attività presentandosi in due udienze

successive, avendone l'obbligo quale difensore d'ufficio, in mancanza di preavviso da parte dell'incolpata.

Quest'ultima riferisce invece di avere tempestivamente avvisato la collega, ma di aver potuto formalizzare le nomine a proprio nome solo quando le ha materialmente ricevute, ovvero in prossimità dell'udienza.

Nega altresì di aver omesso di sollecitare la parte al pagamento delle competenze maturate dall'avv. [AAA] non avendone peraltro alcun obbligo e facendo presente che tali competenze sono state pagate.

Riguardo a tale ultimo aspetto, le motivazioni dell'incolpata possono trovare parziale accoglimento riguardo appunto all'obbligo o meno di pagamento delle competenze dell'avv. [AAA], mentre risulta fondata la censura rispetto al mancato tempestivo avviso alla collega delle intervenute nomine di fiducia a proprio favore. Tale circostanza, pur non elidendo la responsabilità, può essere favorevolmente considerata in sede di dosimetria della sanzione. Quanto al capo e), non appare accoglibile la ricostruzione dei fatti fornita dall'incolpata, che tende ad escludere qualunque formale incarico ricevuto al riguardo, e dichiarando di avere semplicemente "visionato" la pratica ed in ogni caso di essere totalmente estranea alla produzione ed utilizzo della falsa scrittura di transazione.

In realtà nel corso del procedimento davanti al CDD è stata acquisita la prova di quanto già affermato nell'esposto del signor [CCC].

Quest'ultimo in data 27.11.2023 è intervenuto nel dibattimento davanti al CDD e ha precisato le circostanze contenute nell'esposto.

L'incolpata in occasione dell'incontro con il Consigliere Istruttore in data 19 maggio 2023 non forniva alcuna risposta o spiegazione al riguardo, limitandosi a riferire di un proprio stato di salute che le impediva all'epoca dei fatti una normale attività anche professionale.

Nel prosieguo del procedimento l'incolpata non si è presentata alle convocazioni né ha presentato difese scritte e pertanto non ha svolto alcuna attività che potesse mettere in dubbio quanto riferito dal signor Ettore [CCC], della cui attendibilità non è pertanto dato dubitare.

Considerato quindi che non vi sono motivi per ritenere una infedele dichiarazione da parte dell'esponente, ed in assenza di motivi che possano mettere in dubbio la veridicità, non resta che considerare confermata la ricostruzione operata dal CDD nella decisione impugnata, e di conseguenza deve essere ritenuta la responsabilità dell'incolpata in merito a tale capo di incolpazione.

Resta da valutare la congruità della sanzione irrogata con la decisione impugnata, con la quale è stata disposta la radiazione dell'incolpata.

Non si sottovaluta la rilevanza e la gravità delle condotte poste in essere dall'avv. [RICORRENTE], ma occorre tenere presente che la sanzione irrogata risulta di assoluta gravità essendo la massima prevista dall'ordinamento.

Appare pertanto riconducibile a equità rivalutare la sanzione da irrogare all'incolpata, parametrando il comportamento tenuto dall'incolpata con l'incidenza della sanzione stessa. Ciò premesso, in ragione della rivalutazione di alcune specifiche circostanze in fatto, della situazione personale dell'incolpata rappresentata in sede di impugnazione, si ritiene corrispondente ad equità ridurre la sanzione irrogata a quella della sospensione dell'esercizio della professione per anni due.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e applica all'incolpata la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione per anni due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 novembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà